

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO — VERSIONE 3.3

Associazione politica non riconosciuta

Movimento Aree Interne

Diritto di Restare



Ai sensi degli artt. 36-42 del Codice Civile e dell'art. 49 della Costituzione

L. 2 gennaio 1997, n. 2 — D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 conv. L. 21 febbraio 2014, n. 13

Versione 3.3 — 2026 |
movimentoareeinterne.it

STATUTO – VERSIONE 3.3
Associazione politica non riconosciuta
«Movimento Aree Interne – Diritto di Restare»

TITOLO I

Denominazione, sede, simbolo e finalità

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

- 1.** È costituita l'associazione politica non riconosciuta denominata «Movimento Aree Interne – Diritto di Restare», di seguito «il Movimento». Il Movimento non ha personalità giuridica ai sensi degli artt. 36-42 c.c. Non ha scopo di lucro.
- 2.** Il Movimento si fonda sull'art. 49 della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
- 3.** Il Movimento si ispira ai valori della democrazia repubblicana, della solidarietà territoriale, della giustizia geografica e del diritto delle comunità delle aree interne italiane a esistere, essere servite e partecipare alla vita democratica del Paese.
- 4.** Principio fondante del Movimento è che esso non assorbe le liste civiche dei piccoli comuni: le collega, le tutela e porta la loro voce nelle istituzioni regionali, nazionali ed europee.

Art. 2 Sede

- 1.** La sede del Movimento è fissata all'indirizzo indicato nel campo «Sede legale del Movimento» dell'atto costitutivo. La sede non è legata alla persona del Presidente-Segretario politico pro tempore e non muta automaticamente al mutare della carica. Il Movimento può istituire presidi operativi su tutto il territorio nazionale, fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa applicabile.
- 2.** Il trasferimento della sede è deliberato dalla Direzione con voto della maggioranza dei componenti e comunicato agli iscritti entro sette giorni.

Art. 3 Simbolo e denominazione visiva

- 1.** Il simbolo del Movimento è il marchio figurativo registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con numero 302025000180436, depositato il 19 novembre 2025 e registrato con attestato emesso il 26 giugno 2026 dal Dirigente della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – UIBM, per la Classe 41 della Classificazione Internazionale di Nizza, con validità decennale fino al 19 novembre 2035. Il marchio è di proprietà esclusiva del titolare, che ne concede l'uso al Movimento con licenza condizionata e revocabile alle condizioni di cui all'art. 4 del presente statuto e al Contratto di Licenza d'Uso Gratuita del Marchio.
- 2.** Fermo quanto previsto dagli artt. 4, 10-bis, 30 e 30-bis, nessun iscritto, candidato o organo può utilizzare il simbolo in forme o contesti non autorizzati secondo le procedure previste dal presente Statuto.
- 3.** Il marchio consiste in un segno figurativo di forma circolare recante: la dicitura «Diritto di Restare» in arco superiore; la dicitura «Aree Interne» in posizione centrale; un albero stilizzato di taglio con chioma verde e fusto in tonalità verde scuro/marrone; colline stilizzate nella parte inferiore; la dicitura «movimentoareeinterne.it» in arco inferiore; un contorno

circolare di colore blu. La descrizione completa e i colori rivendicati risultano dall'attestato di registrazione UIBM allegato al Contratto di Licenza.

Art. 4 Marchio: titolarità, licenza e condizioni d'uso

1. Il marchio figurativo registrato con numero UIBM 302025000180436 è e rimane di proprietà esclusiva del titolare risultante dall'attestato di registrazione UIBM. La costituzione del Movimento non comporta in nessun caso trasferimento implicito della titolarità, né in fase costitutiva né successivamente, salva esclusivamente la cessione volontaria del titolare ai sensi del comma 6. Il marchio è riconosciuto come segno identitario collettivo della comunità politica del Movimento, pur permanendo nella titolarità del soggetto risultante dall'attestato di registrazione UIBM.

2. Il titolare del marchio concede al Movimento licenza d'uso gratuita e non esclusiva alle seguenti condizioni tassative: uso esclusivo per le finalità del manifesto programmatico; divieto di sublicenza a soggetti terzi senza preventivo consenso scritto del titolare; divieto di uso in contesti contrari alle finalità del Movimento o lesivi dell'immagine del titolare. Lo scioglimento del Movimento e la trasformazione in soggetto con finalità incompatibili con il manifesto costituiscono causa di revoca secondo la procedura di cui al comma 3, e non producono l'estinzione automatica della licenza. Le condizioni dettagliate sono disciplinate nel Contratto di Licenza d'Uso Gratuita del Marchio, che integra il presente articolo.

3. La revoca della licenza è facoltà del titolare del marchio, esercitabile con preavviso di novanta giorni, esclusivamente nelle seguenti ipotesi tassative: grave e documentata violazione delle condizioni di cui al comma 2; adozione da parte degli organi del Movimento di deliberazioni che contraddicano in modo manifesto e reiterato i principi supremi del manifesto di cui all'art. 5-bis; uso del marchio in contesti contrari alle finalità del Movimento o a favore di soggetti terzi non autorizzati; deliberata trasformazione del Movimento in soggetto incompatibile con il diritto di restare; scioglimento del Movimento. La revoca non può essere esercitata per mere divergenze politiche interne su materie non attinenti ai principi supremi.

4. Il titolare del marchio comunica la revoca per iscritto alla Direzione e al Collegio dei garanti con motivazione specifica. Entro i novanta giorni di preavviso il Movimento può rimuovere le cause. Se le cause sono rimosse il titolare può ritirare la revoca. Il Collegio dei garanti esprime parere consultivo — non vincolante — sulla sussistenza delle cause di revoca entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. Al raggiungimento di almeno tre delle soglie critiche di consolidamento di cui all'art. 34, il titolare del marchio sottopone all'Assemblea una proposta motivata sulla destinazione futura del marchio, scegliendo tra: mantenimento della titolarità con licenza rafforzata; cessione al Movimento o al soggetto risultante dalla trasformazione; contitolarità; conferimento a ente di garanzia costituito a tutela dell'identità politica. L'Assemblea delibera con il quorum di cui all'art. 16, comma 2, senza vincolo sul titolare fino alla cessione formale.

6. La cessione della titolarità del marchio è facoltà esclusiva e insindacabile del titolare, formalizzata con atto scritto separato. Il mutamento di titolarità è oggetto di apposita istanza di trascrizione presso l'UIBM, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). Nessuna deliberazione del Movimento può obbligarla o presumerla.

7. Il rinnovo della registrazione del marchio, alla scadenza del 19 novembre 2035 e per i successivi periodi decennali, è facoltà del titolare. In caso di mancato rinnovo, il Movimento è informato con preavviso di almeno sei mesi dalla scadenza al fine di adottare le misure necessarie alla propria identificazione visiva.

Art. 4-bis Asset personali del fondatore preesistenti alla costituzione

- 1.** Gli asset identitari e digitali acquisiti, registrati, creati, sviluppati o legittimamente detenuti da un fondatore anteriormente alla costituzione del Movimento, ovvero successivamente acquisiti personalmente senza utilizzo di risorse del Movimento, restano nella titolarità, intestazione o disponibilità giuridica originaria del fondatore.
- 2.** Possono rientrare tra gli asset personali del fondatore, ove documentalmente individuati: nomi a dominio e relativi account presso registrar e provider; siti web, hosting e infrastrutture informatiche; account e pagine sui social network; archivi grafici, fotografici e audiovisivi; loghi, elaborazioni grafiche, format e materiali identitari diversi dal marchio disciplinato dall'art. 4; account presso servizi digitali, newsletter e piattaforme utilizzate per l'organizzazione e la promozione del Movimento; ulteriori beni immateriali o digitali risultanti da documentazione idonea.
- 3.** La costituzione del Movimento e l'assunzione di una carica associativa da parte del fondatore non determinano alcun trasferimento implicito di tali asset. La titolarità non deriva e non dipende dalla carica associativa eventualmente ricoperta, e la cessazione da qualsiasi carica non determina trasferimento, estinzione o modifica della titolarità.
- 4.** Gli asset personali messi a disposizione del Movimento sono individuati in un Registro degli Asset Personali del Fondatore, avente funzione ricognitiva e non traslativa, che indica almeno titolarità o intestazione, titolo di disponibilità, modalità di utilizzo da parte del Movimento, amministratori tecnici eventualmente autorizzati e condizioni generali di cessazione dell'uso.
- 5.** Il fondatore può concedere gratuitamente al Movimento l'uso degli asset mediante specifico contratto o atto scritto. La concessione assicura una ragionevole continuità operativa del Movimento e non può essere revocata per mere divergenze politiche interne, mutamento democratico della maggioranza, elezione di un nuovo Presidente-Segretario politico o cessazione del titolare da una carica associativa.
- 6.** La revoca anticipata può essere disposta esclusivamente per cause tassative: utilizzo grave e documentato in contrasto con i principi supremi; utilizzo illecito; cessione o sublicenza non autorizzata; violazione grave e reiterata delle condizioni di concessione; trasformazione deliberata e documentata in contrasto sostanziale con i principi supremi; incorporazione o confluenza che faccia venir meno l'autonomia del Movimento; scioglimento.
- 7.** Salvo illecito grave o pericolo immediato, la revoca è preceduta da contestazione scritta, termine non inferiore a sessanta giorni per la rimozione della causa, comunicazione alla Direzione e al Collegio dei garanti e parere consultivo del Collegio.
- 8.** Gli amministratori tecnici eventualmente autorizzati esercitano esclusivamente funzioni operative. L'attribuzione di credenziali non determina contitolarità, disponibilità patrimoniale, diritto di trasferimento o altro diritto autonomo sull'asset.

Art. 5 Finalità politiche e manifesto programmatico

- 1.** Il Movimento persegue le seguenti finalità:
 - a)** rappresentare nelle istituzioni gli interessi e i diritti delle comunità delle aree interne italiane;
 - b)** proporre e sostenere politiche pubbliche contro lo spopolamento, per la garanzia dei servizi essenziali e per lo sviluppo endogeno delle aree interne;
 - c)** partecipare alle elezioni politiche, regionali, europee e locali, in forma autonoma o in coalizione;
 - d)** contribuire alla formazione della volontà politica dei cittadini attraverso proposta, dibattito e partecipazione democratica;
 - e)** promuovere la cultura della partecipazione civica nelle aree interne;
 - f)** costruire reti di collaborazione tra amministratori civici dei piccoli comuni, liste civiche territoriali e comunità delle aree interne.

2. Il documento fondativo delle finalità è il manifesto programmatico «Diritto di Restare – 2026», approvato contestualmente al presente statuto. La sua struttura interna è disciplinata dall'art. 5-bis.

3. Il Movimento è trasversale rispetto alle tradizionali divisioni politiche: la sua identità è definita dall'appartenenza territoriale e dalla condivisione dei bisogni delle aree interne, non dall'adesione a una visione del mondo complessiva.

Art. 5-bis Gerarchia del manifesto: principi supremi, priorità e misure operative

1. Il manifesto programmatico è articolato in tre livelli gerarchici distinti, ciascuno con un regime di modificabilità differenziato:

- a)** principi supremi non modificabili, che definiscono la ragione costitutiva e l'identità irriducibile del Movimento;
- b)** priorità programmatiche fondamentali, che orientano l'azione politica e possono essere aggiornate senza tradire l'identità del Movimento;
- c)** misure operative, che possono essere integrate, modificate o sostituite in base all'evoluzione del contesto politico, sociale ed economico.

2. Sono principi supremi non modificabili:

- a)** il diritto di restare come diritto politico, sociale e territoriale;
- b)** l'uguaglianza geografica tra cittadini;
- c)** la solidarietà territoriale tra aree urbane, aree interne, territori montani, rurali, periferici e insulari;
- d)** la garanzia dei servizi essenziali come condizione minima di cittadinanza;
- e)** la partecipazione democratica delle comunità locali alle decisioni che le riguardano;
- f)** il contrasto allo spopolamento e all'abbandono istituzionale delle aree interne;
- g)** il rifiuto di modelli estrattivi che sfruttino risorse territoriali senza restituzione equa alle comunità.

3. I principi supremi non possono essere soppressi, rovesciati o modificati in senso contrario alla loro formulazione originaria. Sono nulle le deliberazioni che, anche indirettamente, li svuotino o li contraddicano.

4. Le priorità programmatiche e le misure operative possono essere aggiornate dall'Assemblea, purché ogni modifica sia coerente con i principi supremi di cui al comma 2. Le misure operative sono deliberate a maggioranza assoluta dei presenti. Le priorità programmatiche fondamentali sono deliberate con il quorum di cui all'art. 16, comma 2. Il Collegio dei garanti esprime parere preventivo e vincolante sulla corretta qualificazione della modifica proposta.

5. Il regime di modificabilità dei principi supremi è disciplinato dall'art. 16, comma 6.

TITOLO II

Gli iscritti: appartenenza territoriale, civica e trasversale

Il Movimento adotta il principio della doppia iscrizione libera e della partecipazione differenziata. Chiunque condivida le finalità del manifesto può aderire in forme diverse, adeguate al proprio grado di impegno e alla propria condizione politica. L'identità del Movimento è territoriale, non partitica.

Art. 6 Iscrizione: chi può iscriversi

- 1.** Può iscriversi al Movimento ogni cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia, maggiorenne, che condivida le finalità del manifesto programmatico e accetti il presente statuto.
- 2.** L'iscrizione è compatibile con la contemporanea appartenenza ad altri partiti, movimenti o associazioni politiche, nei limiti dell'art. 10. Il Movimento non chiede fedeltà esclusiva: la sua appartenenza è definita dall'identità territoriale e dalla condivisione dei bisogni delle aree interne.
- 3.** Non possono iscriversi:
 - a)** i condannati con sentenza definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, per corruzione, concussione o reati di criminalità organizzata;
 - b)** i soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia;
 - c)** i soggetti con interessi economici in conflitto strutturale con le finalità del Movimento ai sensi dell'art. 28.

Art. 6-bis Categorie di partecipazione al Movimento

- 1.** Il Movimento riconosce quattro forme di partecipazione, differenziate per grado di impegno, diritti e responsabilità, senza introdurre gerarchie personali:
 - a)** iscritti ordinari: aderiscono pienamente al Movimento, accettano lo Statuto e il Manifesto programmatico e versano la quota annuale. Acquisiscono progressivamente l'elettorato attivo e passivo secondo i periodi di maturazione stabiliti dall'art. 7-bis. L'iscrizione attribuisce immediatamente il diritto di partecipare alle attività, formulare proposte, accedere all'informazione associativa e concorrere alla vita politica del Movimento, ma non determina automaticamente l'immediata acquisizione di ogni diritto elettorale interno;
 - b)** aderenti territoriali: partecipano alle attività locali, ai presidi civici, alle assemblee territoriali e alle iniziative pubbliche. Intervengono alle assemblee senza diritto di voto, salvo diversa deliberazione della Direzione per consultazioni non vincolanti. Non versano quota annuale obbligatoria ma possono contribuire liberamente;
 - c)** sostenitori: condividono singole campagne o iniziative, anche attraverso contributi economici o attività volontaria. Non hanno diritto di voto negli organi e non concorrono alla formazione delle liste elettorali, salvo successiva iscrizione ordinaria;
 - d)** iscritti con incarichi politici esterni: iscritti ordinari che ricoprano cariche direttive, incarichi esecutivi, mandati elettivi o ruoli di rappresentanza in altri partiti o movimenti politici. Conservano i diritti di partecipazione con le limitazioni di cui all'art. 10.
- 2.** Il Segretario organizzativo tiene un registro distinto per ciascuna categoria, aggiornato in tempo reale nel rispetto del GDPR. Il passaggio da una categoria all'altra è comunicato per iscritto al Segretario e acquista efficacia entro sette giorni dalla comunicazione. La Direzione delibera il regolamento delle procedure di transizione entro novanta giorni dalla costituzione. Il passaggio alla categoria di iscritto ordinario non produce effetti retroattivi ai fini dell'anzianità associativa: i periodi richiesti dall'art. 7-bis decorrono dalla data di effettivo perfezionamento dell'iscrizione ordinaria.

3. La categoria di aderente territoriale è la forma di adesione privilegiata per gli amministratori civici dei piccoli comuni che non intendano assumere piena militanza politica. La categoria di iscritto ordinario è la forma che conferisce pieni diritti di partecipazione democratica interna.

Art. 6-ter Amministratori civici dei piccoli comuni

1. Il Movimento riconosce il ruolo essenziale degli amministratori locali dei piccoli comuni — intesi come comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti — quali presidi democratici, istituzionali e comunitari delle aree interne. All'interno di questa categoria, il Movimento riconosce priorità politica e organizzativa ai micro-comuni fino a 3.000 abitanti e ai comuni montani, rurali, periferici, insulari o soggetti a spopolamento, carenza di servizi essenziali o dissesto idrogeologico.

2. Ai fini del presente statuto sono considerati amministratori civici dei piccoli comuni: sindaci; assessori comunali; consiglieri comunali; presidenti o componenti di unioni di comuni, comunità montane o enti d'ambito; ex amministratori che abbiano svolto funzioni elettive nei piccoli comuni.

3. Gli amministratori civici possono aderire al Movimento come iscritti ordinari, aderenti territoriali, componenti della Rete degli Amministratori Civici di cui all'art. 12-bis, o sottoscrittori del Patto per i Piccoli Comuni di cui all'art. 12-ter.

4. L'adesione al Movimento non comporta obbligo di scioglimento, rinuncia o trasformazione delle liste civiche locali nelle quali l'amministratore sia stato eletto o nelle quali svolga attività politica. Il Movimento riconosce l'autonomia delle liste civiche comunali purché non in contrasto con il manifesto programmatico e con i principi di legalità, trasparenza e giustizia territoriale.

5. L'amministratore civico aderente si impegna a non utilizzare il Movimento per finalità personali, clientele locali, conflitti amministrativi estranei alle finalità del Movimento o competizioni comunali prive di rilevanza per le aree interne.

6. La Direzione può istituire procedure semplificate di adesione per gli amministratori civici, garantendo comunque identificazione, dichiarazione di assenza di cause ostative e accettazione del manifesto.

Art. 7 Procedura di iscrizione

1. L'iscrizione ordinaria è perfezionata con: compilazione del modulo di adesione (anche digitale); dichiarazione di accettazione dello statuto e del manifesto; versamento della quota annuale.

2. La Direzione può deliberare procedure semplificate per specifiche campagne di raccolta soci, purché garantiscano identificazione dell'iscritto e accettazione dello statuto.

3. L'elenco degli iscritti per categoria è tenuto dal Segretario organizzativo in formato digitale, con misure di sicurezza rafforzate in quanto i dati di iscrizione rivelano l'appartenenza politica dell'interessato e costituiscono categoria particolare di dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679. L'elenco integrale non è liberamente consultabile dagli iscritti. Ogni iscritto può richiedere l'accesso ai propri dati e a informazioni aggregate o parziali nella misura necessaria all'esercizio dei diritti associativi previsti dal presente Statuto, senza che ciò comporti la disponibilità dell'elenco completo dei nominativi.

4. L'iscrizione è personale, individuale e non delegabile. Non sono ammesse iscrizioni collettive effettuate per conto di terzi né il pagamento cumulativo delle quote associative da parte di partiti politici, movimenti, comitati elettorali, candidati, gruppi organizzati o altri soggetti che perseguano lo scopo di acquisire influenza sugli organi del Movimento.

5. Le campagne di adesione promosse dal Movimento possono semplificare esclusivamente gli adempimenti amministrativi. Non possono derogare all'identificazione personale, all'accettazione individuale dello Statuto, alla tracciabilità dell'iscrizione e ai periodi di maturazione dei diritti previsti dall'art. 7-bis.

6. L'eventuale presenza di elementi oggettivi che facciano presumere un tesseramento coordinato o eterodiretto finalizzato ad alterare la libera formazione della volontà associativa è segnalata al Collegio dei garanti. Qualsiasi sospensione cautelare del diritto di voto deve essere individualmente motivata e convalidata dal Collegio entro sette giorni. Non costituiscono tesseramento eterodiretto le ordinarie campagne pubbliche di adesione aperte indistintamente ai cittadini.

7. L'iscrizione produce effetto dal momento del perfezionamento di cui al comma 1, salva la successiva verifica da parte della Direzione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera b), dell'assenza delle cause ostative di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 7-bis Maturazione dei diritti politici interni e corpo elettorale certificato

1. I diritti di partecipazione degli iscritti ordinari maturano secondo i seguenti periodi minimi:

- a)** il diritto di partecipazione alle attività, alle riunioni e al dibattito interno decorre immediatamente dall'iscrizione;
- b)** l'elettorato attivo nelle deliberazioni nazionali e nelle elezioni degli organi matura dopo novanta giorni di iscrizione ordinaria continuativa;
- c)** l'eleggibilità alle responsabilità territoriali interne matura, di regola, dopo centottanta giorni di iscrizione ordinaria, fatte salve le funzioni organizzative provvisorie previste dal regolamento;
- d)** l'eleggibilità a Presidente-Segretario politico, Direzione nazionale e Collegio dei garanti matura dopo dodici mesi di iscrizione ordinaria continuativa;
- e)** la candidatura alle competizioni elettorali pubbliche è disciplinata dall'art. 31 e non è automaticamente subordinata ai termini previsti per le cariche interne, ferma restando la verifica dei requisiti politici, etici e di indipendenza.

2. Per le Assemblee elettive nazionali, le modifiche statutarie, le trasformazioni, le fusioni, lo scioglimento e le altre deliberazioni sottoposte ai quorum rafforzati dell'art. 16, il corpo elettorale è costituito esclusivamente dagli iscritti che abbiano maturato il diritto di voto almeno sessanta giorni prima della data fissata per la votazione.

3. Le iscrizioni successive alla data di cristallizzazione del corpo elettorale conservano ogni altro diritto associativo già maturato, ma non attribuiscono diritto di voto nella specifica consultazione.

4. Il corpo elettorale è certificato dal Collegio dei garanti sulla base del registro degli iscritti tenuto dal Segretario organizzativo.

5. In sede di prima Assemblea elettiva successiva alla costituzione, i soci fondatori sono eleggibili agli organi nazionali. Gli altri iscritti ordinari sono eleggibili agli organi nazionali se abbiano maturato almeno centottanta giorni di iscrizione. Dalla seconda Assemblea elettiva si applica integralmente il termine di dodici mesi di cui al comma 1, lettera d).

Art. 8 Diritti degli iscritti

1. Ogni iscritto ordinario in regola con la quota annuale esercita i diritti associativi secondo i periodi di maturazione previsti dall'art. 7-bis e ha diritto a:

- a)** partecipare alle assemblee e votare su tutte le questioni sottoposte alla base;
- b)** candidarsi agli organi interni, una volta maturati i requisiti previsti dall'art. 7-bis, e concorrere alle procedure di selezione per le competizioni elettorali secondo l'art. 31;
- c)** accedere agli atti degli organi, ai verbali e alle rendicontazioni finanziarie;
- d)** presentare proposte, emendamenti e istanze agli organi del Movimento;

- e) ricevere comunicazione regolare sull'attività del Movimento.

Art. 9 Doveri degli iscritti

1. Ogni iscritto è tenuto a:

- a) versare la quota annuale entro il 31 marzo (iscritti ordinari);
- b) rispettare il presente statuto, il codice etico e le deliberazioni degli organi;
- c) astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi del Movimento;
- d) osservare la norma di non subordinazione di cui all'art. 10;
- e) comunicare tempestivamente il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di passaggio tra categorie.

Art. 10 Doppia iscrizione: salvaguardie e incarichi politici esterni

1. Il Movimento ammette la doppia iscrizione come strumento di apertura civica e trasversalità territoriale. La doppia iscrizione non può tuttavia comportare subordinazione politica, organizzativa o finanziaria del Movimento ad altri partiti, movimenti o gruppi di interesse.

2. L'iscritto che appartenga anche ad altro partito o movimento politico lo dichiara al momento dell'iscrizione o entro quindici giorni dal sopravvenire della condizione, comunicandolo per iscritto al Segretario organizzativo.

3. Norma di non subordinazione. L'iscritto che ricopra cariche dirigenziali o mandati elettivi in altri partiti non può, nelle sedi e negli organi del Movimento, promuovere posizioni o strategie che favoriscano il partito di appartenenza in contrasto con le finalità del manifesto. La violazione può comportare la sospensione del diritto di voto per un periodo non superiore a sei mesi, deliberata dalla Direzione.

4. Norma di astensione in caso di conflitto. L'iscritto contemporaneamente iscritto a un partito oggetto di trattativa di coalizione si astiene dalla votazione relativa a quell'accordo specifico e dalla designazione di candidati in collegi dove il suo partito sia presente con propri candidati.

5. Condizione rafforzata di indipendenza politica. L'accesso alla Direzione, al Collegio dei garanti, alle cariche di Tesoriere e Segretario organizzativo e alla candidatura alla Presidenza-Segreteria politica richiede che l'iscritto non ricopra: incarichi direttivi nazionali, regionali, provinciali o comunali in altri partiti; incarichi esecutivi in giunte per conto di altri partiti; mandati elettivi ottenuti in liste concorrenti al Movimento allo stesso livello istituzionale; funzioni di coordinamento elettorale o tesoreria per altri soggetti politici.

6. L'Assemblea può derogare al comma 5 solo con il quorum di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), previo parere del Collegio dei garanti, quando la deroga sia motivata da comprovate ragioni di radicamento territoriale o competenza e non comporti rischio di subordinazione del Movimento.

7. L'iscritto che ricopra una carica elettiva per un partito diverso dal Movimento non può essere candidato nelle liste del Movimento alle competizioni elettorali dello stesso livello istituzionale nel corso del mandato in essere.

8. La doppia iscrizione è valorizzata pubblicamente dal Presidente-Segretario come prova della trasversalità del tema delle aree interne. Non è ammessa la doppia iscrizione con soggetti che abbiano assunto posizioni esplicitamente contrarie al manifesto, accertate con deliberazione motivata della Direzione.

9. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata secondo il procedimento disciplinare unitario di cui all'art. 11-bis, con le sanzioni ivi previste.

Art. 10-bis Liste civiche locali e autonomia amministrativa

- 1.** Ai fini del presente statuto, le liste civiche comunali costituite per le elezioni amministrative locali non sono equiparate automaticamente ai partiti politici nazionali o regionali. L'appartenenza, il sostegno o l'elezione in una lista civica locale è compatibile con l'iscrizione o l'adesione al Movimento.
- 2.** La lista civica locale è compatibile con il Movimento purché: non persegua finalità contrarie al manifesto; non sia diretta emanazione di soggetti politici incompatibili con il Movimento; non sia coinvolta in pratiche clientelari, speculative o contrarie agli interessi delle comunità locali; rispetti i principi di legalità, trasparenza e partecipazione democratica.
- 3.** L'amministratore eletto in lista civica può mantenere la propria autonomia amministrativa locale e partecipare al Movimento come luogo di coordinamento politico, proposta legislativa e rappresentanza delle aree interne. La partecipazione al Movimento non obbliga l'amministratore civico ad assumere il simbolo del Movimento nelle competizioni comunali.
- 4.** L'eventuale utilizzo del simbolo del Movimento in elezioni comunali deve essere autorizzato dalla Direzione, previo parere del Collegio dei garanti e valutazione del radicamento locale. In caso di competizioni comunali, il Movimento può sostenere liste civiche coerenti con il manifesto anche senza presentare direttamente il proprio simbolo, mediante dichiarazione politica, patto programmatico o accordo territoriale pubblico.
- 5.** Nei piccoli comuni, il Movimento privilegia la cooperazione con le esperienze civiche territoriali, evitando imposizioni simboliche o logiche partitiche estranee alla tradizione amministrativa locale.

Art. 11 Perdita dell'iscrizione

- 1.** L'iscrizione si perde per:
 - a)** recesso volontario comunicato per iscritto con almeno quindici giorni di preavviso;
 - b)** mancato versamento della quota per due anni consecutivi, previa diffida scritta;
 - c)** espulsione deliberata secondo il procedimento disciplinare unitario di cui all'art. 11-bis;
 - d)** sopravvenire di cause ostative di cui all'art. 6, comma 3.
- 2.** Fino alla scadenza del termine per l'impugnazione e, in caso di ricorso, fino alla decisione del Collegio, la Direzione può disporre esclusivamente una sospensione cautelare quando sussistano esigenze gravi, concrete e documentate. La sospensione è sottoposta alla convalida del Collegio dei garanti entro sette giorni.
- 3.** La qualità storica di socio fondatore, derivante dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, non può essere cancellata. Essa non comporta immunità disciplinare, privilegi patrimoniali o irrevocabilità dell'iscrizione. L'eventuale cessazione dai diritti associativi produce effetti sulle funzioni di cui all'art. 12-sexies soltanto dopo la definitività del procedimento disciplinare interno.

Art. 11-bis Procedimento disciplinare

- 1.** Le sanzioni disciplinari applicabili agli iscritti sono, in ordine crescente di gravità: richiamo scritto; sospensione temporanea del diritto di voto; decadenza da incarico interno; esclusione temporanea dalle candidature; espulsione.
- 2.** Nessuna sanzione può essere irrogata senza preventiva contestazione scritta dei fatti, indicazione delle norme asseritamente violate e termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni e documenti.
- 3.** L'interessato ha diritto, se lo richiede, a essere ascoltato prima della decisione.
- 4.** La Direzione è competente a irrogare le sanzioni. Per l'espulsione e la decadenza da una carica nazionale è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Direzione; per le altre sanzioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

- 5.** Ogni provvedimento è motivato in modo specifico e proporzionato alla gravità della violazione.
- 6.** Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei garanti entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Collegio decide, di regola, entro trenta giorni.
- 7.** Il ricorso non sospende automaticamente le sanzioni diverse dall'espulsione. In caso di espulsione si applica l'art. 11, comma 2. Il Collegio dei garanti può comunque disporre, con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 25, la sospensione cautelare degli effetti delle altre sanzioni.
- 8.** Nei casi di particolare gravità e urgenza, la Direzione o, nei casi tassativi dell'art. 19, il Presidente-Segretario può adottare una misura cautelare temporanea, soggetta alla convalida del Collegio entro sette giorni.
- 9.** La Direzione non può irrogare la sanzione della decadenza dalla carica nei confronti di un componente del Collegio dei garanti, per il quale si applica esclusivamente la procedura prevista dall'art. 25.

Art. 12 Struttura organizzativa

1. Sono organi del Movimento:

- a)** l'Assemblea degli iscritti;
- b)** la Direzione;
- c)** il Presidente-Segretario politico;
- d)** il Tesoriere;
- e)** il Segretario organizzativo;
- f)** il Collegio dei garanti;
- g)** la Consulta dei Fondatori e della Continuità Costituente, nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 12-sexies.

2. Sono articolazioni territoriali e civiche del Movimento: i circoli locali, soggetti all'accreditamento di cui all'art. 12-septies; la Rete degli Amministratori Civici dei Piccoli Comuni (art. 12-bis); il Patto per i Piccoli Comuni e il Diritto di Restare (art. 12-ter); la Conferenza annuale dei Piccoli Comuni e delle Aree Interne (art. 12-quater); i Cantieri nazionali tematici (art. 12-quinquies).

3. Le articolazioni territoriali e civiche non sono organi deliberanti del Movimento. Non possono assumere obbligazioni economiche, accordi politici o decisioni elettorali in nome del Movimento senza preventiva autorizzazione della Direzione.

4. Le cariche sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese documentate, nei limiti deliberati dalla Direzione.

Art. 12-bis Rete degli Amministratori Civici dei Piccoli Comuni

1. È istituita la Rete degli Amministratori Civici dei Piccoli Comuni, articolazione consultiva e territoriale del Movimento, composta dagli amministratori locali in carica o cessati dalla carica dei comuni fino a 5.000 abitanti che aderiscano al Movimento o sottoscrivano il Patto di cui all'art. 12-ter. Priorità organizzativa è assicurata agli amministratori dei micro-comuni fino a 3.000 abitanti e dei territori classificabili come aree interne, montani, rurali o soggetti a spopolamento.

2. La Rete ha il compito di: raccogliere proposte legislative e amministrative dai piccoli comuni; segnalare criticità relative ai servizi essenziali; contribuire alla costruzione del programma politico del Movimento; elaborare dossier territoriali e proposte di legge; promuovere cooperazione tra comuni e liste civiche; favorire la formazione di nuova classe dirigente delle aree interne; monitorare l'attuazione degli impegni del Movimento verso i piccoli comuni.

3. La Rete designa al proprio interno un Coordinatore nazionale tra gli amministratori civici aderenti che abbiano maturato i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 7-bis. Il nominativo designato è formalmente ratificato dall'Assemblea quale componente della Direzione con seggio riservato agli amministratori civici, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e, previa verifica del Collegio dei garanti sull'assenza di cause ostative. In quanto componente della Direzione a tutti gli effetti, partecipa alle riunioni con pieno diritto di voto.

4. Il funzionamento della Rete è disciplinato da regolamento approvato dalla Direzione, previo parere consultivo degli amministratori aderenti.

Art. 12-ter Patto per i Piccoli Comuni e il Diritto di Restare

- 1.** Il Movimento promuove il Patto per i Piccoli Comuni e il Diritto di Restare, aperto ad amministratori locali, liste civiche, comitati territoriali, associazioni, cooperative, enti del terzo settore e cittadini attivi delle aree interne.
- 2.** Il Patto ha natura politica e programmatica. Non comporta iscrizione al Movimento, obblighi di candidatura, vincoli di appartenenza partitica o uso del simbolo.
- 3.** Il Patto contiene impegni minimi su: difesa dei servizi essenziali nei piccoli comuni; contrasto allo spopolamento; tutela delle scuole di prossimità; sanità territoriale; viabilità e trasporto locale; connettività digitale; custodia del territorio; fiscalità differenziata per i comuni marginali; valorizzazione dei borghi e del patrimonio culturale; agricoltura di prossimità e comunità energetiche.
- 4.** I sottoscrittori del Patto possono partecipare alla Rete degli Amministratori Civici e alle consultazioni tematiche del Movimento. La sottoscrizione non attribuisce diritto di voto nell'Assemblea, salvo che il sottoscrittore sia anche iscritto ordinario.
- 5.** Il Patto è pubblicato sul sito del Movimento e può essere articolato in versioni regionali o territoriali, purché coerenti con il manifesto.

Art. 12-quater Conferenza annuale dei Piccoli Comuni e delle Aree Interne

- 1.** Il Movimento convoca almeno una volta all'anno la Conferenza dei Piccoli Comuni e delle Aree Interne, aperta agli iscritti, agli amministratori civici, ai sottoscrittori del Patto, alle liste civiche locali e alle comunità territoriali.
- 2.** La Conferenza ha funzione consultiva e programmatica. Discute lo stato dei servizi essenziali nei piccoli comuni, le emergenze territoriali, le proposte legislative del Movimento, le priorità amministrative delle aree interne e il rapporto tra Movimento, liste civiche e istituzioni locali.
- 3.** La Conferenza approva un documento annuale denominato Agenda dei Piccoli Comuni, che la Direzione valuta obbligatoriamente nella definizione della linea politica, delle proposte programmatiche e degli eventuali memorandum di coalizione. L'Agenda è pubblicata sul sito entro quindici giorni dall'approvazione.

Art. 12-quinquies Cantieri nazionali tematici

- 1.** Il Movimento istituisce Cantieri nazionali tematici quali sedi di lavoro aperte alla raccolta di esperienze, criticità e proposte da parte di amministratori civici, iscritti, aderenti territoriali, sottoscrittori del Patto e cittadini delle aree interne, finalizzate all'elaborazione di proposte normative e amministrative su singole materie.
- 2.** I Cantieri sono istituiti e chiusi con delibera della Direzione, che ne definisce la materia, la durata e il coordinatore. Le materie dei Cantieri sono individuate in coerenza con il nucleo irrinunciabile del memorandum programmatico di cui all'art. 32, comma 2, lettera a, e con l'Agenda dei Piccoli Comuni di cui all'art. 12-quater, comma 3.
- 3.** Ogni Cantiere pubblica sul sito del Movimento, con cadenza almeno trimestrale, schede sintetiche di avanzamento dei lavori. I Cantieri non sono organi deliberanti: le loro proposte sono sottoposte alla Direzione, che ne valuta il recepimento nella linea politica del Movimento, dandone motivazione pubblica in caso di mancato accoglimento.

Art. 12-sexies Consulta dei Fondatori e della Continuità Costituente

- 1.** È istituita la Consulta dei Fondatori e della Continuità Costituente, composta dai cinque soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario del Movimento.

2. La qualità di fondatore ha natura personale, storica e non trasferibile. Non è trasmissibile per successione, non può essere attribuita successivamente e non determina alcuna prevalenza del voto del fondatore nelle ordinarie deliberazioni associative.

3. Durante la fase di garanzia costituente di cui al comma 10, la Consulta esercita esclusivamente funzioni di salvaguardia dell'identità originaria del Movimento. È richiesto il suo parere conforme per:

- a)** modifica della denominazione del Movimento;
- b)** abbandono, sostituzione strutturale o rinuncia al simbolo identitario;
- c)** modifica dei principi supremi di cui all'art. 5-bis;
- d)** fusione per incorporazione del Movimento in altro soggetto politico;
- e)** scioglimento volontario;
- f)** cessione definitiva a soggetti terzi degli asset identitari strategici di proprietà del Movimento;
- g)** modifiche agli artt. 3, 4, 4-bis, 5-bis, 7, 7-bis, 11, 11-bis, 12-sexies, 12-septies, 13, 16, 22, 25, 34 e 36 che abbiano l'effetto di ridurre le garanzie di autonomia, continuità costituente o protezione della libera formazione della volontà associativa.

4. La Consulta non esercita alcun potere di veto o autorizzazione su: linea politica ordinaria; bilancio e amministrazione corrente; nomine operative; campagne politiche; singole candidature elettorali; organizzazione territoriale; comunicazione; deliberazioni della Direzione non riconducibili alle materie tassativamente indicate al comma 3.

5. Il parere conforme è deliberato con il voto favorevole di almeno quattro dei cinque componenti della Consulta aventi diritto. Nessun singolo socio fondatore dispone di un diritto individuale di veto.

6. I soci fondatori sono soggetti allo Statuto, al Codice etico, alle incompatibilità e al sistema disciplinare alle medesime condizioni degli altri iscritti, salvo le specifiche garanzie procedurali previste dal presente Statuto.

7. La Consulta elegge tra i propri componenti un Coordinatore, che la convoca. La convocazione può essere richiesta anche da almeno due componenti o dal Collegio dei garanti.

8. Salvo diverso termine previsto dal presente Statuto, la Consulta si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della proposta completa. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende non espresso e la questione è deferita al Collegio dei garanti, che valuta esclusivamente la regolarità del procedimento e la sussistenza delle condizioni per la nuova convocazione.

9. Il fondatore definitivamente espulso, dimissionario dal Movimento o permanentemente impossibilitato non partecipa alle deliberazioni della Consulta. Se, per cause permanenti, i componenti con diritto di voto scendono sotto quattro, il parere conforme della Consulta è sostituito, fino alla cessazione della fase costituente, dal voto favorevole di almeno quattro componenti su cinque del Collegio dei garanti sulle medesime materie.

9-bis. I diritti patrimoniali relativi al marchio e agli asset personali del fondatore restano disciplinati dagli artt. 4 e 4-bis e non dipendono dalle funzioni della Consulta.

10. La fase di garanzia costituente termina al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:

- a)** decorso di quattro anni dalla costituzione;
- b)** accertamento del raggiungimento di almeno tre delle quattro soglie di consolidamento previste dall'art. 34. L'accertamento è effettuato dal Collegio dei garanti, d'ufficio con cadenza almeno annuale ovvero su richiesta della Direzione o di almeno un decimo degli iscritti ordinari, con comunicazione pubblica entro trenta giorni dall'accertamento.

11. Terminata la fase di garanzia costituente, la Consulta conserva esclusivamente funzione consultiva, di memoria istituzionale e di tutela culturale della storia fondativa del Movimento. I suoi pareri cessano di essere vincolanti.

Art. 12-septies Accredитamento, funzionamento, commissariamento e risorse delle articolazioni territoriali

1. Le articolazioni territoriali del Movimento — circoli, presidi, coordinamenti comunali, intercomunali, provinciali, regionali o comunque denominati — acquistano la facoltà di utilizzare la denominazione e, nei limiti autorizzati, il simbolo del Movimento esclusivamente a seguito di accredитamento della Direzione, che ne verifica il radicamento territoriale, il rispetto dei requisiti organizzativi e l'assenza di cause ostative.

2. Le articolazioni territoriali operano nel rispetto dello Statuto, del Codice etico, del Manifesto programmatico e dei regolamenti del Movimento. Esse dispongono di autonomia organizzativa nelle materie di interesse territoriale, ma non possono, senza preventiva autorizzazione dell'organo nazionale competente:

- a)** assumere obbligazioni economiche in nome del Movimento;
- b)** stipulare accordi politici o elettorali vincolanti;
- c)** autorizzare l'utilizzo elettorale del simbolo;
- d)** rappresentare il Movimento nei rapporti nazionali con altri partiti o movimenti;
- e)** utilizzare il Registro degli iscritti per finalità diverse da quelle istituzionali autorizzate.

3. In presenza di irregolarità, la Direzione applica secondo criteri di gradualità e proporzionalità una delle seguenti misure:

- a)** richiamo o diffida ad adempiere;
- b)** sospensione temporanea dell'accREDITamento;
- c)** commissariamento temporaneo;
- d)** revoca dell'accREDITamento e conseguente chiusura o scioglimento dell'articolazione territoriale quale struttura riconosciuta del Movimento.

4. Le misure di cui al comma 3 possono essere adottate esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- a)** grave o reiterata violazione dello Statuto, del Codice etico o dei regolamenti;
- b)** perdita dei requisiti minimi di accredитamento;
- c)** inattività organizzativa protratta secondo i termini definiti dal regolamento;
- d)** uso non autorizzato della denominazione o del simbolo;
- e)** assunzione di obbligazioni economiche o accordi politici non autorizzati;
- f)** gravi irregolarità amministrative o nella gestione delle risorse affidate dal Movimento;
- g)** comportamenti idonei a compromettere gravemente l'autonomia, la reputazione o la libera formazione della volontà politica del Movimento;
- h)** tesseramenti coordinati o pratiche organizzative finalizzate ad alterare artificialmente gli equilibri associativi.

5. Salvo i casi di particolare urgenza, nessuna misura di sospensione, commissariamento, revoca, chiusura o scioglimento può essere adottata senza:

- a)** contestazione scritta e specificamente motivata;
- b)** concessione all'articolazione interessata di un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni e documenti;
- c)** facoltà dei responsabili territoriali di essere ascoltati dalla Direzione;
- d)** deliberazione motivata della Direzione.

6. Nei casi di grave e documentata urgenza, la Direzione può disporre la sospensione cautelare dell'accREDITamento per un periodo non superiore a trenta giorni. Entro tale termine deve essere avviato e concluso, per quanto possibile, il procedimento ordinario previsto dal comma 5.

7. Il commissariamento ha carattere eccezionale e temporaneo ed è disposto esclusivamente quando le irregolarità accertate siano gravi ma ragionevolmente sanabili e la continuità

dell'articolazione territoriale sia ritenuta utile al radicamento del Movimento. La deliberazione di commissariamento indica:

- a) le ragioni della misura;
 - b) la durata, comunque non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per motivate esigenze;
 - c) il nominativo del Commissario;
 - d) i poteri attribuiti;
 - e) gli obiettivi di regolarizzazione e il termine entro cui ricostituire gli organi territoriali ordinari.
- 8.** Il Commissario esercita esclusivamente i poteri necessari alla gestione ordinaria, alla rimozione delle irregolarità, alla salvaguardia degli iscritti e al ripristino delle condizioni democratiche di funzionamento. Non può assumere decisioni politiche o patrimoniali irreversibili estranee alle finalità del commissariamento.
- 9.** I provvedimenti di sospensione, commissariamento, revoca, chiusura o scioglimento sono impugnabili davanti al Collegio dei garanti entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende automaticamente il provvedimento. Il Collegio può tuttavia sospenderne cautelatamente gli effetti nei casi di manifesta gravità o rischio di pregiudizio irreversibile, secondo il quorum previsto dall'art. 25.
- 10.** Le risorse economiche eventualmente destinate alle articolazioni territoriali sono assegnate dalla Direzione nell'ambito della programmazione finanziaria annuale secondo criteri preventivi, trasparenti e non discriminatori. I criteri tengono conto, in particolare:
- a) del numero degli iscritti ordinari attivi nel territorio;
 - b) dell'effettiva attività organizzativa svolta;
 - c) dell'estensione e delle caratteristiche geografiche del territorio interessato;
 - d) delle condizioni di marginalità, ruralità, montanità, insularità o particolare disagio territoriale;
 - e) dei progetti e delle iniziative preventivamente approvati;
 - f) della regolarità della rendicontazione delle risorse precedentemente ricevute;
 - g) delle esigenze di sviluppo di territori nei quali il Movimento sia ancora scarsamente strutturato.
- 11.** L'assegnazione delle risorse non determina autonomia patrimoniale dell'articolazione territoriale né facoltà di assumere obbligazioni in nome del Movimento, salvo specifica autorizzazione della Direzione.
- 12.** Ogni articolazione beneficiaria di risorse è tenuta a documentarne l'utilizzo secondo criteri di tracciabilità e rendicontazione stabiliti dal Tesoriere. La mancata o irregolare rendicontazione può determinare la sospensione delle successive assegnazioni, fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure previste dal presente articolo.
- 13.** A seguito della revoca definitiva dell'accreditamento, della chiusura o dello scioglimento, l'articolazione territoriale cessa immediatamente l'utilizzo della denominazione e del simbolo del Movimento e restituisce beni, documenti, archivi, credenziali e risorse appartenenti al Movimento o detenuti per ragione dell'attività svolta.
- 14.** Il regolamento organizzativo disciplina le modalità applicative del presente articolo, i requisiti minimi di accreditamento e le procedure di costituzione delle articolazioni territoriali. Il regolamento non può introdurre nuove cause di scioglimento, commissariamento o revoca ulteriori rispetto a quelle previste dal presente Statuto né ridurre le garanzie del contraddittorio.

Art. 13 Assemblea degli iscritti

- 1.** L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti ordinari in regola con la quota annuale. È l'organo sovrano del Movimento. Ogni iscritto ordinario che abbia maturato l'elettorato attivo secondo l'art. 7-bis ha diritto a un voto.
- 2.** L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio. Si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che la Direzione lo deliberi o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti ordinari aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 7-bis.
- 3.** La convocazione è effettuata dal Presidente-Segretario con avviso inviato a tutti gli iscritti — anche per posta elettronica — almeno dieci giorni prima per la sessione ordinaria e almeno cinque giorni prima per quella straordinaria. Le Assemblee elettive nazionali e quelle chiamate a deliberare sulle materie di cui all'art. 16, commi 2 e 3, all'art. 21 e agli artt. 34, 35 e 36 sono indette con preavviso non inferiore a settantacinque giorni.
- 4.** È ammessa la partecipazione a distanza e il voto telematico anche nelle Assemblee deliberative ed elettive, purché siano garantite l'identificazione dell'avente diritto, l'unicità del voto, la segretezza quando prevista e la verificabilità delle operazioni.
- 5.** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con almeno un quarto degli iscritti ordinari aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno trenta minuti dopo, è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.
- 5-bis.** Il voto in Assemblea è personale. Non è ammessa alcuna forma di delega, fatta salva la partecipazione a distanza e il voto telematico disciplinati dal comma 4.
- 6.** Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dal presente statuto.
- 7.** L'elezione del Presidente-Segretario politico, della Direzione nazionale e dei componenti elettivi del Collegio dei garanti richiede la partecipazione al voto di almeno un quarto del corpo elettorale certificato. Il voto telematico concorre integralmente al raggiungimento del quorum.

Art. 14 Competenze dell'Assemblea

- 1.** Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a)** l'elezione del Presidente-Segretario politico, dei componenti della Direzione e dei componenti elettivi del Collegio dei garanti, nonché la loro eventuale revoca esclusivamente nei casi e secondo le procedure espressamente previste dal presente Statuto;
- b)** l'approvazione del rendiconto finanziario annuale;
- c)** la determinazione della quota associativa annuale;
- d)** la ratifica degli accordi di coalizione elettorale;
- e)** le modifiche del manifesto programmatico e del presente statuto;
- f)** lo scioglimento del Movimento;
- g)** la deliberazione sulla trasformazione del Movimento ai sensi dell'art. 34.

Art. 15 Presidenza dell'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente-Segretario politico. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea elegge un presidente di seduta tra gli iscritti ordinari presenti. Quando l'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 21 o quando il Presidente-Segretario versi in un conflitto di interesse diretto sulla deliberazione, l'Assemblea elegge tra gli aventi diritto un presidente di seduta.

Art. 16 Quorum speciali e deliberazioni costituzionali

1. Richiedono il voto favorevole dei due terzi dei voti validamente espressi:

- a)** ratifica degli accordi di coalizione elettorale;
- b)** revoca del Presidente-Segretario, fermo il quorum di partecipazione previsto dall'art. 21;
- c)** modifiche statutarie non rientranti nei commi 2 e 3, con partecipazione di almeno un quarto del corpo elettorale certificato;
- d)** deroga alla condizione rafforzata di indipendenza politica prevista dall'art. 10, comma 6.

2. Richiedono il voto favorevole dei tre quarti dei voti validamente espressi e la partecipazione di almeno il quaranta per cento del corpo elettorale certificato:

- a)** modifiche alle priorità programmatiche fondamentali;
- b)** trasformazioni istituzionali del Movimento previste dall'art. 34, escluse quelle di cui al comma 3;
- c)** modifiche agli artt. 3, 4, 4-bis, 5-bis, 7, 7-bis, 11, 11-bis, 12-sexies, 12-septies, 13, 16, 22, 25, 34 e 36 e, durante la fase costituente, all'art. 38, quando comportino riduzione delle garanzie democratiche, anti-cattura, di indipendenza o di continuità costituente;
- d)** modifica sostanziale della denominazione o dell'identità organizzativa del Movimento;
- e)** determinazione sulla destinazione futura del marchio ai sensi dell'art. 4, comma 5.

3. Richiedono il voto favorevole dei quattro quinti dei voti validamente espressi, la partecipazione di almeno la metà del corpo elettorale certificato e una seconda deliberazione confermativa da tenersi non prima di trenta e non oltre sessanta giorni dalla prima:

- a)** scioglimento del Movimento;
- b)** fusione per incorporazione in altro partito, movimento o formazione politica;
- c)** rinuncia, sostituzione o mancato utilizzo del simbolo proprio in una competizione elettorale sopra il livello comunale;
- d)** trasferimento definitivo a terzi degli asset identitari essenziali di proprietà del Movimento, tale da determinare la perdita dell'autonomia del Movimento.

4. Alle due deliberazioni di cui al comma 3 partecipa il medesimo corpo elettorale certificato in occasione della prima votazione. Sono ammesse esclusivamente variazioni conseguenti a morte, recesso, perdita definitiva dei diritti associativi o altre cause oggettive certificate dal Collegio dei garanti.

5. Durante la fase di garanzia costituente prevista dall'art. 12-sexies è altresì richiesto, nei casi di cui al comma 3, il parere conforme della Consulta dei Fondatori.

6. I principi supremi di cui all'art. 5-bis non possono essere soppressi, rovesciati o modificati in senso contrario. Le sole integrazioni migliorative richiedono il voto favorevole dei quattro quinti dei voti validamente espressi, con partecipazione non inferiore alla metà del corpo elettorale certificato, parere favorevole unanime del Collegio dei garanti e, durante la fase costituente, parere conforme della Consulta dei Fondatori.

7. I quorum stabiliti dal presente articolo operano indipendentemente dalla prima o seconda convocazione dell'Assemblea e non possono essere ridotti mediante regolamento.

Il Presidente-Segretario politico: poteri e tutele

La governance presidenziale rafforzata comprende sei meccanismi: doppia legittimazione con ratifica assembleare; poteri d'urgenza tassativi; meccanismo di rottura degli stalli; procedura di revoca con quorum qualificato; limitazione del potere interdittivo del Collegio dei garanti; presidio dell'autonomia rispetto alla Direzione.

Art. 17 Elezione, mandato e legittimazione

- 1.** Il Presidente-Segretario politico è eletto dall'Assemblea degli iscritti ordinari con voto diretto e segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, si svolge un ballottaggio tra i due più votati entro quindici giorni, con il medesimo corpo elettorale certificato utilizzato per il primo turno. Può candidarsi alla carica chi possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 e abbia maturato l'anzianità associativa stabilita dall'art. 7-bis.
- 2.** Il Presidente-Segretario politico provvisorio individuato nell'atto costitutivo rimane in carica fino alla prima Assemblea elettiva, da convocarsi non prima di sei mesi e comunque entro nove mesi dalla costituzione.
- 3.** Il mandato dura due anni ed è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo. Una terza candidatura consecutiva è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi dei voti validamente espressi dagli aventi diritto di voto. Non è in alcun caso ammessa una quarta candidatura consecutiva.
- 4.** La legittimazione diretta degli iscritti è autonoma rispetto alla Direzione. Nessuna deliberazione della Direzione può privare il Presidente-Segretario dei poteri attribuiti dal presente statuto.
- 5.** L'Assemblea elettiva per il rinnovo del Presidente-Segretario politico e della Direzione è indetta in tempo utile affinché la votazione si svolga entro la scadenza dei rispettivi mandati, nel rispetto del termine di convocazione previsto dall'art. 13. Gli organi uscenti restano in funzione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili, fino alla proclamazione dei successori e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Art. 18 Poteri ordinari

- 1.** Il Presidente-Segretario è il legale rappresentante del Movimento nei rapporti con i terzi e in giudizio; presiede la Direzione e l'Assemblea; coordina l'attività degli organi; negozia gli accordi di coalizione soggetti a ratifica assembleare; coordina le campagne elettorali; sottoscrive gli atti in nome del Movimento.
- 2.** Per la sottoscrizione di atti che comportino obbligazioni finanziarie superiori ai limiti di cui all'art. 27, il Presidente-Segretario agisce previa deliberazione della Direzione.

Art. 19 Poteri d'urgenza: catalogo tassativo

- 1.** In deroga alla collegialità, il Presidente-Segretario può agire autonomamente esclusivamente nelle seguenti materie tassative:
 - a)** dichiarazioni pubbliche urgenti su fatti di rilevanza nazionale riguardanti le aree interne, entro ventiquattro ore dall'evento;
 - b)** accettazione o rifiuto di inviti a tavoli istituzionali o incontri politici con preavviso inferiore a settantadue ore;

- c) richiesta di incontri urgenti con rappresentanti istituzionali in risposta ad atti che riguardino direttamente le aree interne;
- d) sottoscrizione di comunicati congiunti su singole questioni senza impegno programmatico o elettorale;
- e) sospensione cautelare di un iscritto per gravi e documentati conflitti di interesse, con efficacia non superiore a trenta giorni e ratifica della Direzione entro sette giorni;
- f) sottoscrizione di obbligazioni finanziarie urgenti nei limiti di cui all'art. 27, comma 2.

2. Ogni atto urgente è comunicato alla Direzione entro ventiquattro ore e sottoposto a ratifica nella prima riunione utile, entro sette giorni.

Art. 20 Meccanismo di rottura degli stalli decisionali

1. Qualora la Direzione non deliberi su una proposta formale del Presidente-Segretario per due riunioni consecutive, il Presidente-Segretario può:

a) indire entro quindici giorni una consultazione degli iscritti ordinari sulla materia oggetto dello stallo. In deroga alle regole generali di cristallizzazione dell'art. 7-bis, per questa consultazione il corpo elettorale è cristallizzato alla data della seconda riunione infruttuosa della Direzione ed è composto dagli iscritti che a quella data abbiano già maturato almeno novanta giorni di iscrizione ordinaria continuativa. Il risultato è certificato dal Collegio dei garanti ed è vincolante per la Direzione solo se vi partecipa almeno un quarto del corpo elettorale così determinato;

b) rassegnare le dimissioni, provocando nuove elezioni entro quarantacinque giorni, con possibilità di ripresentare la propria candidatura.

2. Il meccanismo è attivabile non più di due volte per mandato. Costituiscono stallo rilevante solo le mancate deliberazioni su: accordi di coalizione; candidature elettorali; bilancio; posizionamenti politici pubblici del Movimento.

Art. 21 Procedura di revoca del Presidente-Segretario

1. Il Presidente-Segretario può essere revocato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti validamente espressi dagli aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 7-bis, con partecipazione di almeno un terzo del corpo elettorale certificato.

2. La proposta di revoca può essere presentata dalla Direzione con voto dei tre quarti dei componenti, o da almeno un quinto degli iscritti ordinari aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 7-bis. Prima della votazione assembleare il Presidente-Segretario ha diritto di illustrare le proprie ragioni per almeno venti minuti.

3. Nelle more del procedimento il Presidente-Segretario mantiene pieni poteri. Non è ammessa sospensione cautelare.

Art. 22 Composizione e nomina

1. La Direzione è composta da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri complessivi, ivi compreso il Presidente-Segretario politico che la presiede. Gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli iscritti ordinari, salvo il seggio riservato al Coordinatore nazionale della Rete degli Amministratori Civici di cui all'art. 12-bis, comma 3, che è ricompreso nel medesimo numero complessivo di cinque-quindici membri e vi accede secondo la procedura di designazione e ratifica ivi prevista. Il numero dei componenti della Direzione per il mandato successivo è determinato dall'Assemblea almeno novanta giorni prima dell'elezione e non può essere modificato dopo l'apertura delle candidature. Dura in carica due anni. Sono eleggibili gli iscritti ordinari che abbiano maturato i requisiti previsti dall'art. 7-bis e che non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 10.

2. Nella composizione della Direzione si perseguono:

- a)** equilibrio di genere, con presenza minima del 40% per ciascun genere;
- b)** rappresentanza geografica di diverse aree interne italiane;
- c)** presenza di almeno un componente under 40;
- d)** presenza di almeno due componenti provenienti da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di cui almeno uno, ove possibile, proveniente da comune fino a 3.000 abitanti;
- e)** presenza di almeno un amministratore locale in carica o cessato dalla carica, eletto in lista civica o espressione di esperienza amministrativa nei piccoli comuni; tale componente è identificato con il seggio riservato al Coordinatore nazionale della Rete degli Amministratori Civici di cui all'art. 12-bis, comma 3.

3. Nella fase costitutiva e fino alla prima Assemblea elettiva, la Direzione provvisoria è composta dai cinque soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo. Nell'ambito della stessa sono attribuite le funzioni provvisorie di Presidente-Segretario politico, Tesoriere e Segretario organizzativo indicate nell'atto costitutivo.

4. Quando la Direzione superi i nove componenti, almeno un quarto dei componenti eletti deve essere rappresentato da iscritti residenti, amministratori o già amministratori di comuni fino a 5.000 abitanti, salvo impossibilità motivata per assenza di candidature idonee.

5. Il regolamento elettorale interno garantisce il pluralismo nella composizione della Direzione. Qualora almeno due liste concorrenti ottengano ciascuna almeno il dieci per cento dei voti validamente espressi, anche in presenza di maggioranza assoluta dei voti validi, a una singola lista o coalizione di liste non possono essere attribuiti più dei due terzi dei seggi elettivi della Direzione. Il regolamento disciplina le modalità applicative di tale soglia nel rispetto dei principi di proporzionalità, rappresentanza territoriale e tutela delle minoranze.

Art. 23 Funzionamento e competenze

1. La Direzione si riunisce almeno ogni due mesi. È validamente costituita con la maggioranza dei componenti. Delibera a maggioranza semplice, con voto determinante del Presidente-Segretario in caso di parità.

2. Sono di competenza della Direzione:

- a)** l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
- b)** la verifica delle cause ostative all'iscrizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, la decisione dei casi controversi in materia di iscrizione, e l'esercizio della potestà disciplinare secondo il procedimento unitario di cui all'art. 11-bis;
- c)** la predisposizione del rendiconto finanziario da sottoporre all'Assemblea;

- d)** la negoziazione — soggetta a ratifica assembleare — degli accordi di coalizione;
- e)** la designazione dei candidati alle competizioni elettorali, nel rispetto dell'art. 31;
- f)** l'adozione del codice etico e del regolamento interno;
- g)** la valutazione obbligatoria dell'Agenda dei Piccoli Comuni approvata dalla Conferenza annuale;
- h)** ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservata all'Assemblea.

Art. 24 Tesoriere e Segretario organizzativo

- 1.** Il Tesoriere è nominato dalla Direzione su proposta del Presidente-Segretario. Gestisce le risorse finanziarie, tiene la contabilità, predispone il rendiconto annuale.
- 2.** Il Segretario organizzativo è nominato dalla Direzione su proposta del Presidente-Segretario. Tiene l'elenco degli iscritti per categoria, redige i verbali, gestisce le comunicazioni interne, coordina i circoli locali e la Rete degli Amministratori Civici sul piano organizzativo. Il registro degli iscritti deve consentire la tracciabilità cronologica delle iscrizioni, dei passaggi di categoria, delle sospensioni e delle cessazioni. Non sono ammesse modifiche retroattive prive di evidenza documentale. Prima delle consultazioni nazionali di cui all'art. 7-bis, il Segretario organizzativo trasmette il registro al Collegio dei garanti per la certificazione del corpo elettorale.
- 3.** Il Tesoriere e il Segretario organizzativo durano in carica due anni, in coincidenza con il mandato della Direzione che li ha nominati, e restano in funzione sino alla nomina dei successori. Ciascuna delle due cariche è revocabile dalla Direzione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del Presidente-Segretario o di almeno un terzo dei componenti della Direzione, previa audizione dell'interessato.

Il Collegio dei garanti

Art. 25 Composizione, nomina e competenze

1. Il Collegio dei garanti è composto da cinque membri. Durante la fase di garanzia costituente di cui all'art. 12-sexies, tre membri sono eletti dall'Assemblea e due sono designati dalla Consulta dei Fondatori tra iscritti ordinari di comprovata indipendenza e competenza; i membri designati dalla Consulta non devono necessariamente essere soci fondatori. Terminata la fase costituente, tutti i cinque componenti sono eletti dall'Assemblea.

1-bis. I componenti del Collegio non possono far parte della Direzione né ricoprire le cariche di Presidente-Segretario, Tesoriere o Segretario organizzativo. Il mandato dura tre anni ed è non immediatamente rinnovabile. Almeno un componente deve possedere comprovata formazione giuridica.

1-ter. Per favorire la presenza delle minoranze, quando l'Assemblea elegge tre garanti ciascun elettore può esprimere non più di due preferenze; quando ne elegge cinque ciascun elettore può esprimere non più di tre preferenze. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità applicative senza poter neutralizzare il voto limitato.

2. Il Collegio:

- a) vigila sul rispetto dello statuto, del codice etico e del manifesto programmatico;
- b) decide i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari entro trenta giorni;
- c) accerta i conflitti di interesse di cui all'art. 28;
- d) esprime parere vincolante sull'assenza di cause ostative per le candidature;
- e) verifica la legittimità dell'attivazione del meccanismo antiparalisi di cui all'art. 20;
- f) esprime parere preventivo e vincolante sulla qualificazione delle proposte di modifica del manifesto ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4 e art. 16, comma 6;
- g) esprime parere consultivo sulla sussistenza delle cause di revoca della licenza del marchio ai sensi dell'art. 4, comma 4;
- h) certifica il corpo elettorale nelle consultazioni nazionali ai sensi dell'art. 7-bis;
- i) verifica le segnalazioni relative a iscrizioni coordinate o eterodirette ai sensi dell'art. 7;
- l) vigila sul rispetto delle procedure rafforzate previste dagli artt. 16, 34, 35 e 36;
- m) qualifica preventivamente le proposte di modifica statutaria ai fini dell'individuazione del quorum applicabile, ai sensi dell'art. 36, comma 3.

3. Le istanze al Collegio riguardanti atti del Presidente-Segretario sono sottoposte a esame di ammissibilità entro sette giorni. Le istanze manifestamente infondate o strumentalmente reiterate sono dichiarate inammissibili con provvedimento motivato. Gli atti oggetto di esame non sono sospesi automaticamente. La sospensione cautelare richiede il voto favorevole di almeno quattro dei cinque componenti del Collegio. I procedimenti si concludono entro sessanta giorni, con proroga di trenta giorni per complessità motivata.

3-bis. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e, salvo diversa previsione del presente Statuto, delibera con almeno tre voti favorevoli.

4. I componenti del Collegio dei garanti non possono essere revocati per ragioni di natura politica. La cessazione anticipata dalla carica può avvenire, oltre che per dimissioni o impedimento permanente, esclusivamente per sopravvenuta incompatibilità, perdita definitiva dei requisiti o grave violazione dei doveri della funzione. In tali casi la decadenza è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti validamente espressi e con la partecipazione di almeno un quarto del corpo elettorale certificato, previa contestazione degli addebiti e diritto al contraddittorio.

TITOLO VII

Patrimonio, risorse e tutela patrimoniale

In assenza di personalità giuridica, chi agisce in nome del Movimento risponde personalmente ai sensi dell'art. 38 c.c. Le norme del presente titolo costruiscono un sistema di limiti e garanzie che riduce al minimo questo rischio senza paralizzare l'operatività del Movimento.

Art. 26 Patrimonio e risorse

1. Le risorse del Movimento provengono da:

- a)** quote di iscrizione degli iscritti ordinari;
- b)** contributi volontari di persone fisiche, nel limite di cinquemila euro annui per soggetto;
- c)** contributi volontari di persone giuridiche private, nel limite di diecimila euro annui per soggetto, con esclusione dei soggetti incompatibili di cui all'art. 28;
- d)** rimborsi elettorali eventualmente spettanti per legge;
- e)** contributi volontari degli eletti secondo quanto previsto dall'art. 33;
- f)** proventi di iniziative di raccolta fondi.

2. I contributi superiori complessivamente a euro cinquecento annui sono registrati e, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, pubblicati sul sito istituzionale entro trenta giorni. Il Movimento può adottare ulteriori forme volontarie di trasparenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Sono vietati i finanziamenti da partiti politici, da enti pubblici, da soggetti esteri e da soggetti incompatibili di cui all'art. 28.

Art. 27 Fondo di garanzia e limiti alle obbligazioni

1. È istituito un Fondo di garanzia interno, costituito da una quota non inferiore al 20% di tutte le entrate annuali del Movimento, accantonata in un conto corrente dedicato non utilizzabile per spese correnti. Il Fondo copre le obbligazioni contratte in nome del Movimento da chi ha agito per suo conto.

2. Nessun componente della Direzione, ivi incluso il Presidente-Segretario, può contrarre obbligazioni in nome del Movimento per importi superiori a cinquecento euro senza previa deliberazione della Direzione. Per importi superiori a cinquemila euro è richiesta deliberazione della Direzione con voto della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per importi superiori a diecimila euro è richiesta deliberazione dell'Assemblea con voto della maggioranza semplice dei presenti. In nessun caso possono essere contratte obbligazioni superiori al totale delle risorse disponibili del Movimento al momento della deliberazione.

4. Chi agisce in violazione dei limiti di cui ai commi 2 e 3 risponde, nei rapporti interni, personalmente e in via esclusiva delle obbligazioni così contratte, senza diritto di rivalsa sul Movimento o sugli altri componenti della Direzione. Resta fermo, nei rapporti con i terzi, quanto inderogabilmente previsto dall'art. 38 c.c. in tema di responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

5. Il Tesoriere pubblica mensilmente sul sito del Movimento il saldo del Fondo di garanzia e l'elenco delle obbligazioni in corso di importo superiore a cinquecento euro.

Art. 28 Conflitti di interesse e soggetti incompatibili

1. Non possono finanziare il Movimento, e i loro contributi sono restituiti, i soggetti con interessi economici rilevanti in: imprese estrattive avversate dalle comunità delle aree interne; grandi utilities energetiche che abbiano imposto impianti contro la volontà delle comunità; imprese di smaltimento rifiuti nelle aree interne contro la volontà locale; fondi immobiliari con acquisizioni lesive degli interessi delle comunità.

2. Il conflitto di interesse è accertato dal Collegio dei garanti su segnalazione di qualsiasi iscritto. Il soggetto in potenziale conflitto si astiene da ogni decisione rilevante durante l'accertamento.

Art. 29 Rendiconto e trasparenza finanziaria

1. Il Tesoriere predispone un rendiconto finanziario annuale entro il 31 marzo, approvato dalla Direzione e sottoposto all'Assemblea entro il 31 maggio.

2. Il rendiconto è pubblicato integralmente sul sito del Movimento entro sette giorni dall'approvazione assembleare, in formato aperto e scaricabile.

3. L'elenco dei contributi di cui all'art. 26, comma 2, è pubblicato sul sito nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 29-bis Registro degli iscritti, dati personali e infrastrutture digitali

1. Il Registro degli iscritti costituisce documentazione istituzionale del Movimento. Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità associative è il Movimento Aree Interne – Diritto di Restare, secondo la normativa applicabile, indipendentemente da chi ne ospiti tecnicamente l'infrastruttura.

2. I dati personali degli iscritti non costituiscono patrimonio appropriabile da fondatori, amministratori, soci o componenti degli organi.

3. L'eventuale titolarità privata dell'infrastruttura informatica sulla quale i dati sono ospitati non determina alcuna titolarità sui dati personali né modifica i ruoli privacy individuati secondo la legge.

4. L'utilizzo di infrastrutture appartenenti al fondatore o a terzi è regolato da adeguate misure tecniche e organizzative che garantiscano sicurezza, riservatezza, continuità operativa, backup e restituzione dei dati quando necessario.

5. Nessun componente può utilizzare, copiare, trasferire o comunicare il Registro per interessi personali, campagne estranee al Movimento o a favore di altri soggetti politici.

6. La cessazione da qualsiasi incarico comporta l'immediata cessazione delle autorizzazioni personali di accesso, salva la conservazione necessaria per obblighi di legge.

Art. 29-ter Beni e asset acquisiti dal Movimento

1. Gli asset acquistati direttamente con risorse del Movimento, acquisiti mediante atti intestati al Movimento o ricevuti a favore dell'associazione costituiscono patrimonio associativo, salvo diverso titolo.

2. Tali beni non possono essere appropriati personalmente da componenti degli organi.

3. Alla cessazione dall'incarico devono essere restituiti beni, credenziali, archivi e dispositivi detenuti per ragione della funzione.

4. Per gli asset digitali strategici del Movimento devono essere previste procedure che garantiscano almeno due soggetti autorizzati alla continuità tecnica o al recupero degli accessi.

5. L'autorizzazione tecnica non attribuisce contitolarità patrimoniale o diritto autonomo sull'asset.

Partecipazione elettorale e selezione dei candidati

Art. 30 Forme di partecipazione elettorale

1. Il Movimento partecipa alle competizioni elettorali come:
 - a) lista autonoma con proprio simbolo;
 - b) lista collegata a coalizione con simbolo proprio;
 - c) federazione elettorale con altri soggetti affini, con mantenimento della denominazione e del simbolo;
 - d) sostegno programmatico a liste civiche locali coerenti con il manifesto, anche senza utilizzo del simbolo del Movimento;
 - e) patto territoriale con liste civiche, amministratori locali e reti civiche dei piccoli comuni;
 - f) presenza di candidati del Movimento o aderenti al Movimento all'interno di liste civiche locali, previa autorizzazione della Direzione e verifica del Collegio dei garanti.
2. Non è ammessa la rinuncia al simbolo proprio del Movimento in nessuna competizione elettorale sopra il livello comunale, salvo deliberazione dell'Assemblea con il quorum di cui all'art. 16, comma 3.
3. Nelle elezioni comunali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il Movimento privilegia, ove coerente con il contesto locale, il sostegno a liste civiche territoriali fondate su programmi compatibili con il manifesto, evitando imposizioni simboliche o logiche partitiche estranee alla tradizione amministrativa dei piccoli comuni.

Art. 30-bis Autorizzazione all'uso elettorale del simbolo nelle competizioni locali

1. L'utilizzo del simbolo del Movimento in una competizione elettorale comunale è autorizzato dalla Direzione con deliberazione motivata, previo parere del Collegio dei garanti e valutazione del radicamento territoriale e della coerenza programmatica.
2. Quando l'utilizzo del simbolo comporti la concessione del marchio a una lista, comitato o soggetto distinto dal Movimento, l'autorizzazione politica della Direzione è subordinata al preventivo consenso scritto del titolare del marchio ai sensi degli artt. 3 e 4.
3. L'autorizzazione è specifica per la singola competizione, non trasferibile, non sublicenziabile, e cessa automaticamente con la conclusione della tornata elettorale.
4. Requisiti della richiesta, condizioni di revoca e procedura sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Direzione, nel rispetto dei principi del presente articolo.

Art. 31 Procedura di selezione democratica dei candidati

1. La selezione dei candidati comprende obbligatoriamente:
 - a) avviso pubblico di candidatura con termine di almeno dieci giorni;
 - b) pubblicazione sul sito del Movimento dei curriculum e delle dichiarazioni programmatiche di tutti i candidati;
 - c) consultazione degli iscritti ordinari del collegio o della circoscrizione di riferimento, con voto online e/o in assemblea;
 - d) verifica del Collegio dei garanti sull'assenza di cause ostative.
2. Il risultato della consultazione di cui al comma 1, lettera c) è ordinariamente vincolante per la Direzione nella definizione delle candidature. La Direzione può discostarsene

esclusivamente per obblighi derivanti dalla legge elettorale, per garantire l'equilibrio di genere o territoriale previsto dal presente Statuto, per sopravvenute cause di ineleggibilità o incompatibilità, o per altra grave e documentata esigenza. La decisione di discostarsi richiede il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Direzione, motivazione pubblica e verifica del Collegio dei garanti sulla regolarità procedurale.

3. In caso di urgenza — convocazione di elezioni con preavviso inferiore a trenta giorni — la Direzione può adottare procedure semplificate, dandone comunicazione motivata e pubblica agli iscritti.

4. In ogni lista si garantisce parità di genere (minimo 40% per genere) e presenza di almeno un candidato under 40.

5. Nella selezione dei candidati, il Movimento valorizza in modo specifico l'esperienza degli amministratori locali dei piccoli comuni. L'esperienza amministrativa nei piccoli comuni costituisce titolo politico preferenziale, ma non automatico, purché il candidato abbia operato in coerenza con i principi del manifesto, non versi in conflitti di interesse, non sia stato coinvolto in gravi violazioni di legalità o trasparenza, sottoscriva la dichiarazione di mandato e responsabilità politica di cui all'art. 33 e accetti il codice etico.

6. Nelle liste per le elezioni regionali, politiche ed europee, il Movimento promuove la presenza di candidati provenienti da comuni fino a 5.000 abitanti e di amministratori civici delle aree interne. La Direzione motiva pubblicamente l'eventuale assenza di candidati dai piccoli comuni nelle circoscrizioni territorialmente interessate da aree interne.

Art. 32 Accordi di coalizione e memorandum programmatico

1. La partecipazione a una coalizione è deliberata dall'Assemblea con il quorum di cui all'art. 16, comma 1, lett. a, su proposta motivata della Direzione, corredata da: testo integrale dell'accordo di coalizione; relazione sulle condizioni ottenute; testo del memorandum programmatico sottoscritto da tutti i soggetti della coalizione; parere del Collegio dei garanti sull'assenza di incompatibilità.

2. Il memorandum programmatico è strutturato in due sezioni:

a) Nucleo irrinunciabile — impegni non negoziabili: (i) rilancio della Strategia Nazionale Aree Interne con finanziamento strutturale a carico del bilancio ordinario dello Stato; (ii) piano nazionale per la sanità di prossimità; (iii) moratoria sulla chiusura dei plessi scolastici nelle aree interne e revisione dei parametri per le classi; (iv) connettività digitale universale; (v) riforma del Fondo di Solidarietà Comunale con criteri di disagio geografico; (vi) istituzione di una Sottosegreteria di Stato o struttura equivalente con delega esclusiva alle aree interne.

b) Agenda integrativa — impegni aggiuntivi da negoziare: custodia del territorio; agricoltura di prossimità e filiere corte; comunità energetiche rinnovabili; tutela del patrimonio culturale diffuso; contrasto ai processi speculativi; partecipazione delle comunità alle decisioni; rafforzamento amministrativo dei piccoli comuni; semplificazione dell'accesso ai fondi europei; tutela dei sindaci rispetto alla responsabilità personale; promozione delle unioni volontarie di servizi; fondo nazionale per la progettazione nei piccoli comuni; rappresentanza stabile degli amministratori dei piccoli comuni nei tavoli istituzionali.

3. Il memorandum non può limitarsi a dichiarazioni generiche di principio. Per ciascun impegno del nucleo irrinunciabile deve indicare: l'obiettivo politico; lo strumento normativo o amministrativo previsto; i tempi indicativi di attuazione; le risorse finanziarie o istituzionali da mobilitare; il soggetto responsabile.

4. L'accordo di coalizione contiene clausola di recesso attivabile in caso di mancato rispetto degli impegni del nucleo irrinunciabile.

5. La Direzione presenta agli iscritti, almeno ogni sei mesi, una relazione pubblica sullo stato di attuazione del memorandum.

Art. 33 Dichiarazione di mandato e responsabilità politica

1. Ogni candidato sottoscrive prima della presentazione delle liste una dichiarazione pubblica di impegno a: rispettare le priorità del manifesto e del memorandum; riferire semestralmente agli iscritti del proprio collegio; non votare in contrasto con le deliberazioni della Direzione sulle aree interne senza motivata comunicazione preventiva; versare al Movimento, ove eletto e ove percettore di un'indennità connessa al mandato, una quota di tale indennità tra il 5% e il 20%.

2. La dichiarazione è un impegno politico e morale, non un'obbligazione giuridica coercibile ai sensi dell'art. 67 della Costituzione. La sua violazione comporta le conseguenze politiche previste dal codice etico.

TITOLO IX

Revisione, trasformazione e scioglimento

Il Titolo IX garantisce che l'associazione non riconosciuta sia una fase, non un punto di arrivo. La clausola di revisione obbligatoria istituzionalizza il bilancio collettivo al termine di ogni mandato.

Art. 34 Durata e clausola di revisione obbligatoria

- 1.** Il Movimento è costituito a tempo indeterminato.
- 2.** Entro novanta giorni dalla scadenza del primo mandato del Presidente-Segretario politico, l'Assemblea è convocata in sessione straordinaria — denominata Assemblea fondativa della trasformazione — con all'ordine del giorno esclusivo la valutazione dell'assetto del Movimento e la deliberazione sul suo futuro istituzionale.
- 3.** L'Assemblea fondativa delibera sulla base di: relazione del Presidente-Segretario uscente sull'attività svolta e sulle soglie critiche di cui al comma 4; relazione indipendente del Collegio dei garanti; relazione del Tesoriere sulla situazione patrimoniale; risultati di una consultazione preventiva degli iscritti svolta almeno venti giorni prima.
- 4.** Le soglie critiche di consolidamento del Movimento sono:
 - a)** soglia demografica: almeno 5.000 iscritti ordinari attivi in almeno sei regioni;
 - b)** soglia geografica e amministrativa: presenza strutturata in almeno 80 comuni delle aree interne, con adesione al Movimento o al Patto per i Piccoli Comuni di almeno 100 amministratori locali in carica o cessati dalla carica di comuni fino a 5.000 abitanti, distribuiti in almeno sei regioni, di cui almeno un terzo provenienti da comuni fino a 3.000 abitanti;
 - c)** soglia istituzionale: almeno un eletto nelle istituzioni a qualsiasi livello nel corso del mandato;
 - d)** soglia generazionale: almeno tre figure under 45 con ruoli di responsabilità riconosciuti, capaci di portare avanti il Movimento in continuità.
- 5.** L'Assemblea fondativa può deliberare:
 - a)** mantenimento dell'associazione politica non riconosciuta con aggiornamento dello statuto;
 - b)** eventuale acquisizione di diversa configurazione giuridica compatibile con la legislazione applicabile;
 - c)** costituzione di strutture giuridiche collegate per attività specifiche;
 - d)** evoluzione verso una più strutturata organizzazione politica nazionale, ai sensi della L. 2/1997;
 - e)** federazione con altri soggetti politici affini, purché siano mantenuti autonomia statutaria, identità politica e simbolo del Movimento;
 - f)** fusione per incorporazione o confluenza strutturale in altro soggetto politico.
- 6.** Le deliberazioni di cui alle lettere a)-e) sono assunte con il quorum costituzionale previsto dall'art. 16, comma 2.
- 7.** La fusione per incorporazione o la confluenza di cui alla lettera f), in quanto suscettibile di determinare la cessazione dell'autonomia politica del Movimento, è deliberata esclusivamente con la procedura rafforzata prevista dall'art. 16, comma 3.
- 8.** Ogni accordo di federazione deve preservare espressamente l'autonomia dello Statuto, la nomina e revoca degli organi, la gestione organizzativa e finanziaria, la selezione della classe dirigente, le decisioni sulle materie identitarie, l'indisponibilità del Registro degli iscritti a soggetti esterni salvo trattamenti legittimi e l'assenza di trasferimenti automatici del marchio e degli asset personali del fondatore.
- 9.** È vietato qualificare come federazione, accordo, patto, coordinamento, confederazione o con altra denominazione un rapporto che attribuisca sostanzialmente a un soggetto esterno il

controllo degli organi, della struttura organizzativa, delle risorse, della selezione della classe dirigente o delle decisioni fondamentali.

10. Qualunque accordo, comunque denominato, che produca effetti sostanzialmente equivalenti a incorporazione, confluenza, subordinazione organizzativa, perdita dell'autonomia politica o assoggettamento della governance interna a poteri esterni è sottoposto alla procedura rafforzata prevista dall'art. 16, comma 3.

11. Il Collegio dei garanti qualifica preventivamente l'accordo ai soli fini dell'individuazione del quorum statutario applicabile.

12. L'Assemblea fondativa è convocata obbligatoriamente ad ogni scadenza del mandato del Presidente-Segretario, anche per i mandati successivi al primo.

Art. 35 Scioglimento

1. Lo scioglimento del Movimento è deliberato esclusivamente mediante il procedimento rafforzato previsto dall'art. 16, comma 3.

2. In caso di scioglimento, dopo la copertura di tutte le obbligazioni, le risorse residue sono devolute ad altri soggetti che perseguano finalità analoghe, secondo le indicazioni dell'Assemblea.

3. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 27 è utilizzato prioritariamente per la copertura di tutte le obbligazioni pendenti. Il residuo è devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Art. 36 Procedimento di revisione statutaria e clausole di garanzia

1. Le proposte di modifica statutaria devono essere formulate per iscritto, indicando il testo vigente, il testo proposto e una relazione sintetica sulle ragioni della modifica. Devono essere messe a disposizione degli aventi diritto almeno venti giorni prima della votazione.

2. Le modifiche statutarie ordinarie sono deliberate con il quorum previsto dall'art. 16, comma 1.

3. Le modifiche alle disposizioni riguardanti identità del Movimento, marchio e simbolo, principi supremi, maturazione dei diritti politici, Consulta dei Fondatori, quorum costituzionali, Collegio dei garanti, trasformazione e disciplina delle modifiche statutarie sono deliberate con il quorum previsto dall'art. 16, comma 2, alle condizioni ivi indicate; le modifiche di carattere meramente tecnico o migliorativo delle medesime disposizioni, che non ne riducano le garanzie, restano soggette al quorum ordinario di cui al comma 2 del presente articolo. La qualificazione preventiva della proposta come modifica ordinaria, tecnica o migliorativa ovvero come modifica soggetta ai quorum rafforzati dell'art. 16 è effettuata dal Collegio dei garanti prima della convocazione dell'Assemblea. Il parere è vincolante esclusivamente ai fini dell'individuazione del quorum applicabile.

4. Le modifiche che producano effetti equivalenti a scioglimento, incorporazione in altro soggetto politico, rinuncia definitiva all'identità o perdita sostanziale dell'autonomia sono soggette alla procedura di cui all'art. 16, comma 3.

5. Non è ammessa la modifica indiretta delle garanzie previste dal presente Statuto mediante variazione, nella medesima Assemblea, delle definizioni, dei requisiti di voto o delle procedure finalizzata ad aggirare il quorum applicabile alla modifica principale.

6. Nessuna modifica statutaria sostanziale può essere deliberata sotto la voce «varie ed eventuali» o su materia non espressamente indicata nell'ordine del giorno.

7. Le modifiche del presente articolo sono sottoposte al medesimo livello di garanzia previsto per le disposizioni che intendono modificare.

8. Nessuna modifica statutaria, trasformazione, fusione, incorporazione, scioglimento o mutamento degli organi determina trasferimento implicito di beni appartenenti personalmente a fondatori, soci o terzi.

9. Ogni modifica che incida su una disposizione richiamata da altri articoli deve contenere il contestuale aggiornamento dei relativi rinvii. Prima della pubblicazione del testo coordinato, il Segretario organizzativo e il Collegio dei garanti verificano la coerenza dei riferimenti interni, dei quorum e dei richiami tra articoli.

10. Ai fini dell'applicazione delle garanzie statutarie, la natura di una deliberazione, di un accordo o di un'operazione è determinata sulla base dei suoi effetti sostanziali e non esclusivamente della denominazione formale utilizzata.

11. Non è consentito eludere quorum, controlli o procedure rafforzate mediante frazionamento delle operazioni, deliberazioni collegate o istituti formalmente differenti ma sostanzialmente equivalenti.

Art. 37 Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano gli artt. 36-42 del Codice Civile, la L. 2/1997, il D.L. 149/2013 ove applicabile e le norme speciali applicabili ai soggetti politici non riconosciuti.

Art. 38 Disposizioni transitorie di avvio

1. Dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo fino alla prima Assemblea elettiva, la gestione del Movimento è affidata alla Direzione provvisoria composta dai cinque soci fondatori.

2. Entro novanta giorni dalla costituzione è convocata un'Assemblea partecipativa della fase costituente.

3. L'Assemblea partecipativa:

- a)** riceve la relazione della Direzione provvisoria;
- b)** verifica lo stato delle adesioni e del radicamento territoriale;
- c)** discute le priorità programmatiche e presenta i Cantieri nazionali;
- d)** illustra la metodologia di selezione della classe dirigente;
- e)** rende pubblica la data prevista della prima Assemblea elettiva e il relativo calendario procedurale;
- f)** determina, ai soli fini della prima elezione, il numero dei componenti della Direzione nel rispetto dell'art. 22.

4. La prima Assemblea elettiva è convocata non prima di sei mesi e comunque entro nove mesi dalla costituzione.

5. Ai fini della prima Assemblea elettiva:

- a)** alla data di cristallizzazione del corpo elettorale l'iscritto deve avere già maturato almeno novanta giorni di iscrizione ordinaria continuativa;
- b)** sono eleggibili agli organi nazionali i soci fondatori e gli iscritti ordinari da almeno centottanta giorni;
- c)** il corpo elettorale è cristallizzato sessanta giorni prima della votazione; conseguentemente, possono votare gli iscritti la cui iscrizione ordinaria sia stata perfezionata almeno centocinquanta giorni prima della data del voto;
- d)** si applica il quorum di partecipazione previsto dall'art. 13.

6. Dalla seconda Assemblea elettiva trovano piena applicazione i termini ordinari di anzianità previsti dall'art. 7-bis.

7. Durante la fase costituente le modifiche del presente articolo che riducano i tempi minimi di maturazione, cristallizzazione, preavviso o le garanzie della prima elezione sono soggette al quorum di cui all'art. 16, comma 2, e al parere conforme della Consulta dei Fondatori.

8. In deroga all'art. 7-bis, comma 1, lettera d), e all'art. 25, comma 1, nella fase costitutiva e fino alla prima Assemblea elettiva il Collegio dei garanti provvisorio è composto da tre membri, designati dalla Consulta dei Fondatori con il voto favorevole di almeno quattro componenti su cinque, tra soggetti di comprovata indipendenza e competenza, anche non ancora iscritti al momento della designazione — nel qual caso acquisiscono la qualità di iscritto ordinario contestualmente alla nomina. Il Collegio provvisorio esercita integralmente le competenze previste dall'art. 25. Alla prima Assemblea elettiva si procede alla nomina del Collegio dei garanti nella composizione ordinaria di cui all'art. 25, comma 1, e il mandato dei componenti provvisori cessa contestualmente.

8-bis. Durante il periodo di funzionamento del Collegio dei garanti provvisorio, in deroga all'art. 25, commi 3 e 3-bis, il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera con almeno due voti favorevoli. Nei casi in cui il presente Statuto richieda il voto favorevole di almeno quattro componenti su cinque del Collegio ordinario — ivi compreso, durante questa fase, il riferimento dell'art. 12-sexies, comma 9 — è richiesto il voto unanime dei tre componenti provvisori. In caso di cessazione, impedimento permanente o decadenza di un componente, la Consulta dei Fondatori provvede alla sostituzione entro quindici giorni.